

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "SMILE"

Art. 1 Denominazione e sede Sociale

1 --- È costituita con sede in Fossò (VENEZIA) Via Bosello, 27 C.A.P. 30030, un'Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli art. 36 e ss. del Codice Civile e del D.lgs. 36/2021 denominata "SMILE, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" o per brevità A.S.D. Smile.

2 --- La variazione dell'indirizzo potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

Art. 2 Scopo

1 --- L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, attualmente senza personalità giuridica con riserva di richiesta attraverso delibera di assemblea ordinaria dei Soci. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

2 --- Essa, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistiche ivi comprese formazione, didattica, preparazione ed assistenza sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. L'Associazione svolgerà tutte quelle attività culturali, sociali, turistiche, educative e ricreative che permetteranno ai giovani e agli adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco. Tali attività diverse saranno svolte purché secondarie e strumentali o propedeutiche a quelle caratterizzanti. Le attività diverse vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate dall'assemblea degli associati. L'Associazione potrà altresì acquistare, costruire e vendere e gestire impianti sportivi, organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati. Per il raggiungimento degli scopi l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, attività ricreative con finalità educative, convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative, nonché con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone all'Associazione, verranno effettuate iscrizioni Soci gratuite e/o a bassissimo costo. Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri.

3 --- È caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

4 --- L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (Cio), del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.

5 --- L'Associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 Domanda di ammissione

1 --- Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività Sociali, previa iscrizione al sodalizio. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Le quote associative non sono in alcun modo rimborsabili, salvo diverse disposizioni del Consiglio Direttivo.

2 --- Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione di appartenenza e dei suoi organi.

3 --- Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo accettando integralmente questo statuto, le condizioni di polizza, il trattamento dei dati personali e gli eventuali regolamenti interni pena il mancato accoglimento della domanda di ammissione a Socio (devono essere accettati incondizionatamente senza altra pretesa verso l'Associazione e i suoi rappresentanti in caso di infortunio e/o qualsivoglia danno, anche causato da terzi, che dovesse derivare a causa dell'attività svolta presso l'Associazione negli ambienti preposti). La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo, nei 60 giorni successivi alla domanda, potrà procedere alla esclusione dell'associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto, l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione del diniego. L'assemblea, alla prima seduta utile, delibererà a maggioranza; nel contempo il richiedente rimarrà sospeso.

4 --- In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5 --- La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 Diritti e doveri dei Soci

1 --- Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Gli associati minorenni vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a Socio del minore.

2 --- Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche Sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.

3 --- La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo, la sede sociale, consultare i libri sociali e le scritture contabili secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

4 --- Con l'assunzione della qualifica di socio conseguente all'iscrizione all'Associazione, i soci (e, nel caso di soggetti minori o incapaci, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero il tutore/rappresentante legale) si assumono – e dunque esonerano e sollevano l'Associazione ed i suoi incaricati/operatori nonché il soggetto proprietario dei luoghi ove l'Associazione svolgerà la propria attività e presterà i propri servizi – ogni responsabilità, diretta e/o indiretta, civile e/o penale per eventuali danni, materiali e non, diretti e/o indiretti, subiti dal socio o dal minore/incapace e/o da questo provocati ad altri soci, terzi, cose, strutture e/o animali, oltre che per eventuali furti e/o danni ad oggetto personali, in occasione delle attività proposte dall'Associazione o conseguenti all'utilizzo di infrastrutture, impianti ed attrezzature ovvero in occasione di permanenza/soggiorno presso i luoghi riferiti all'Associazione e ciò anche in conseguenza del comportamento del socio/minore stesso. A tal fine il socio si assume integralmente ogni responsabilità, rinunciando a qualsiasi richiesta, presente e/o futura, di risarcimento danni e/o rimborso spese, ivi incluse quelle legali.

Art. 6 Decadenza dei Soci:

1 --- I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto.

2 --- Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato al socio che in caso di disaccordo col Consiglio, avrà il diritto di rivolgersi all'Assemblea che valuterà la validità della radiazione.

3 --- L'Associato radiato non può essere più riammesso.

5 – Ogni Socio non dovrà assumere sostanze vietate o abusare di alcolici: è tenuto ad un comportamento collaborativo evitando situazioni di tensione, disturbo e divisione di qualsivoglia natura, soprattutto se dovute a motivi di carattere personale; deve rispettare gli orari di inizio e fine attività (in caso di minore, l'Associazione non si assume responsabilità se al termine delle attività il genitore o chi delegato non sia presente); l'inosservanza di queste norme può comportare sanzioni disciplinari decise dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo (per esempio sospensione dagli incarichi o dalle attività).

Art. 7 Organi

1 --- Gli organi Sociali sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Art. 8 Assemblea

1 --- L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2 --- È composta da tutti i Soci iscritti nel libro degli associati da almeno 6 mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

3 --- La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto detto sopra) dei componenti il Consiglio Direttivo.

4 --- L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5 --- Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

6 --- L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche Sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

7 --- L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

8 --- Il Presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

9 --- Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 9 Diritti di partecipazione

1 --- Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2 --- La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione con espressione di voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità sono definite, di volta in volta, dall'organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare.

3 --- Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un associato.

Art. 10 Compiti dell'assemblea

1 --- La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica, Social network o chat. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.

2 --- L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale esame del bilancio preventivo.

3 --- Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti Sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art. 11 Validità assembleare

1 --- L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà anche essere richiesta la maggioranza semplice ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto a un voto.

2 --- L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3 --- Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 Assemblea straordinaria

1 --- L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica, Social network o chat. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2 --- L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi Sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 Consiglio Direttivo

1 --- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea con un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) eletti e nel proprio ambito elegge il Presidente, Vice Presidente ed il segretario. Il Consiglio dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. La tesoreria, l'amministrazione e la tenuta dei libri contabili sono affidate ai Consiglieri in forma congiunta.

2 --- Possono ricoprire cariche Sociali e/o gli incarichi affidati dal Presidente o dal Consiglio i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche Sociali o mandati in altre Società o associazioni sportive dilettantistiche con discipline affini -non devono incorrere in cause di incompatibilità

previste dall'ordinamento- o in qualsiasi altra Associazione che possa in qualche modo essere concorrente o entrare in conflitto con le varie attività programmate, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti colposi e non e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3 --- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4 --- In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5 --- Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione, dal segretario o da un consigliere. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

6 --- Il Consiglio Direttivo può redigere un regolamento interno per le singole attività che l'Associazione andrà a svolgere.

7 --- L'assemblea potrà aver luogo da remoto secondo le modalità più idonee indicate da chi la presiede.

8 --- Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8.2 D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3.2 ultimo periodo D.Lgs. 112/2017.

Art. 14 Dimissioni

1 --- Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2 --- Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3 --- Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto. Qualora non fosse possibile, tali funzioni saranno attribuite ai tre Soci maggiorenni più anziani, esclusi i componenti del decaduto Consiglio.

Art. 15 Convocazione e compiti del Direttivo

1 --- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

2 --- L'Assemblea del Direttivo potrà essere svolta via web. Le discussioni potranno essere via via affrontate anche

attraverso chat di messaggistica.

3 --- Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b) redigere il rendiconto da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei Soci.
- g) stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
- h) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture dell'Associazione e commissioni sportive, partecipare a bandi pubblici e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- i) Nominare tra gli associati, soggetti esterni al Consiglio, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso.

Art. 16 Il Presidente

1 --- Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi Sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.

2 --- Può sostituire il Consiglio Direttivo in caso di necessità.

3 --- Spetta al Presidente, congiuntamente ai Consiglieri, la delega unica al trattamento dei dati personali o sensibili dei Soci o di coloro i quali li forniranno per le attività associative, salvo delega in ottemperanza al GDPR 2016/679.

4 --- Ha facoltà di sciogliere le assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo comprovandone la motivazione.

Art. 17 Il Vice Presidente

1 --- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato dal Direttivo o dal Presidente.

Art. 18 Il Segretario

1 --- Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e può delegare un altro Socio per l'adempimento di tali compiti, comunicandolo al

Consiglio Direttivo. Il Direttivo avrà facoltà di non approvare la delega.

Art. 19 Lavoratori sportivi, apprendisti, volontari

1 --- I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2 --- Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

3 --- Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

4 --- L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

5 --- Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

6 --- Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite.

7 --- Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

8 --- Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9 --- È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 20 Il rendiconto

1 --- Il Consiglio Direttivo redige il bilancio sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione. Il bilancio preventivo, invece, potrà essere esposto all'assemblea in forma verbale.

2 --- Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3 --- Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità più idonee identificate dal Direttivo.

4 --- L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio

consuntivo da parte dell'Assemblea.

Art. 21 Anno Sociale

1 --- L'anno Sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno (o diverso periodo liberamente scelto dal Direttivo o dall'assemblea dei Soci).

Art. 22 Patrimonio

1 --- I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti, aziende ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 23 Sezioni

1 --- L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 Clausola Compromissoria

1 --- Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione o ente.

2 --- In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

3 --- La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia ovvero dalla data di cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

4 --- L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

5 --- L'arbitrato avrà sede in Venezia, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 25 Scioglimento

1 --- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione in prima convocazione di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

2 --- L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3 --- La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23/12/96 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 Norma di rinvio

1 --- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

